

SUSSIDIO 4): CONTRIBUTO A LAVORATRICI MADRI PER ASTENSIONE FACOLTATIVA IN BASE ALL'ART.32 T.U. DL 26/03/2001 n. 151

Nei casi di un nucleo familiare con un solo genitore e che lo stesso usufruisca dell'astensione facoltativa di dieci mesi di cui alla lettera C del punto 1 dell'art. 32 Testo Unico DL 26/03/01 n. 151, per gli ultimi 4 mesi di astensione compete un importo pari a € 600,00 al mese.

Alla domanda presentata su apposito modulo entro 6 mesi dalla conclusione del periodo di astensione non retribuita, dovrà essere allegata lettera di richiesta e di concessione dell'astensione e copia delle buste paga.

TERMINI DI PRESENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE

La domanda dovrà essere presentata su apposito modulo entro e non oltre 90 giorni dalla fine dell'astensione non retribuita. Alla domanda stessa la lavoratrice dovrà allegare la seguente documentazione:

- copia lettera di richiesta e di concessione dell'astensione;
- dichiarazione del datore di lavoro attestante il versamento all'Ente o copia delle ultime tre buste paga degli ultimi tre mesi precedenti la richiesta.

ATTENZIONE!

Il Consiglio Direttivo dell'EN.BI.T. ha deliberato che a partire dal 1° maggio 2014 sarà possibile presentare un'unica domanda di sussidio all'anno, indipendentemente dall'importo e dal tipo di sussidio.